



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2020 FASC. III

(ESTRATTO)

ANNIVERSARIO

9 DICEMBRE 1820 – 9 DICEMBRE 2020

UNA RIVOLUZIONE NATA VECCHIA?

9 DICEMBRE 2020

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Anniversario

9 DICEMBRE 1820* ***Una rivoluzione nata vecchia? *****

1. Ricorre il 9 dicembre il secondo centenario dell'approvazione parlamentare, avallata con decreto reale, della "[Costituzione politica del regno delle due Sicilie del 9 dicembre 1820](#)", o, come nel suo Preambolo solennemente si afferma, "la costituzione politica per lo buon governo e per la retta amministrazione dello Stato".

La data è scelta a motivo della sua particolare connotazione istituzionale nel quadro del non certo propizio periodo in cui l'approvazione parlamentare avvenne. Anche altre date, infatti, potrebbero avere un significativo rilievo, dato che, guardando al passato, la Costituzione così approvata faceva, in realtà, seguito (andandolo a novellare) al testo, calcato direttamente (e non senza porre problemi di esatta traduzione) sulla [Costituzione liberale di Cadice](#), già promulgato il precedente 7 luglio da Francesco, figlio del re Ferdinando, in qualità di vicario regio, con riserva, tuttavia, delle "modificazioni che la rappresentanza nazionale, costituzionalmente convocata, crederà di proporci per adattarla alle circostanze particolari dei reali domini". Per vero, sul medesimo testo, anche lo stesso Ferdinando, viste le rimostranze popolari, reputò saggio di giurare, in guisa di ratifica, il 12 successivo, salve anche qui "quelle modificazioni che la rappresentanza Nazionale Costituzionalmente convocata adotterà" (ebbe a controfirmare in entrambi i casi il politico "di lungo corso" e ministro dell'interno, Giuseppe Zurlo).

Guardando, invece, al futuro, la Costituzione approvata dal Parlamento nella ridetta data del 9 dicembre 1820 rimase in certo modo sospesa a causa di taluni rilievi espressi dal vicario regio (particolarmente circa l'esatta fisionomia del Consiglio di Stato), restando però praticamente invariata quando egli definitivamente vi aderì il 29 gennaio dell'anno seguente.

In tutti i casi, la Costituzione qui rievocata si ispirava, come accennato, al modello costituzionale gaditano del 19 marzo 1812, prendendo, quindi, le distanze (pur subendone qua e là le suggestioni) da altri precedenti auctotoni: quali, in particolare, il mai decollato [Progetto di Costituzione della Repubblica napoletana del 1799](#), la [Costituzione siciliana del 1812](#) (di fatto mai applicata: ma, nell'occasione, ritenuta dal Vicario "più ragionevole assai" di quella costretto a promulgare), e, ancora, [la Costituzione murattiana del 1815](#) (quasi subitaneamente perita con il suo autore).

La vigenza del testo nel tempo fu piuttosto breve, coincidendo con il cd. Nonimestre costituzionale, ossia, dai primi giorni del luglio 1820 fino all'ingresso a Napoli, su impulso della Santa Alleanza, delle armate austriache forti di 50.000 uomini, il 23 marzo 1821, destinate, peraltro, a trattenersi a lungo con drammatico sovraccarico delle finanze statali. Fu, dunque, una parabola temporale notevolmente più breve rispetto al Trienio costituzional spagnolo, che risulta qui di particolare importanza, dal momento che, almeno idealmente, l'innescò dei moti carbonari all'origine della concessione costituzionale era stato costituito proprio dalla rivoluzione spagnola e dal ripristino, il 10 marzo 1820, della [Costituzione di Cadice](#) da parte del re Ferdinando VII (eventi, peraltro, seguiti nei mesi precedenti con appassionata attenzione dalla stampa e dall'opinione pubblica napoletane fin dal loro primo manifestarsi).

2. Per comprendere, tuttavia, appieno la genesi dell'importante atto costituzionale, ben altri approfondimenti sarebbero necessari rispetto a quelli consentiti da questa semplice memoria: ci si accontenterà, pertanto, di una rapida sintesi, arrestandosi, inoltre, nel risalire il corso del tempo, a quegli snodi essenziali della vicenda costituzionale europea contemporanea che furono i deliberati del Congresso di Vienna.

* Contributo della direzione privo di referaggio.

** Il titolo allude al giudizio complessivamente espresso da Benedetto Croce, nel cap. I della sua *Storia del Regno di Napoli*, Laterza Bari, 1a ed., 1924, per cui si veda, *infra*, nel testo.

Già a ridosso, del resto, di tale epocale evento, decisivi fatti politici e d'arme avevano percorso la Penisola, susseguendosi, tra gli altri, il 30 marzo 1815, il fatidico proclama di Rimini di Gioacchino Murat (re di Napoli dal 1808), la promulgazione, sempre per sua volontà, con pari data (ma con tutta probabilità da posticiparsi alla metà del maggio successivo) di una nuova (la già evocata) [Costituzione del Regno](#), nonché la morte per fucilazione, il 15 ottobre seguente, dello stesso Murat, quando, già, dunque, era stato ripristinato il trono dei Borbone.

Ferdinando IV di Napoli (ma III come re di Sicilia) aveva, infatti, riacquisito le sue prerogative dinastiche in forza del [Trattato di Casa Lanza](#) (sottoscritto a Capua il precedente 20 maggio) in attuazione dell'art. 104 dell'Atto finale del Congresso di Vienna, stipulante che "S.M. il Re Ferdinando IV è ristabilito, sia per sé che per i propri eredi e successori, sul trono di Napoli, e riconosciuto dalle Potenze come Re del Regno delle Due Sicilie".

A completamento del processo di restaurazione borbonica si pose, poi, la promulgazione della ["Legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie" dell'8 dicembre 1816](#), con cui i due Regni, tradizionalmente autonomi, di Napoli e della Sicilia, furono definitivamente accorpati, assumendo Ferdinando il nuovo titolo (con l'ordinale I) di re delle due Sicilie. Così che anche la precedente unione personale venne meno per effetto dalla fusione dei due Regni posti al di là e al di qua dello Stretto (o, come da tempo assai risalente si diceva: al di là e al di qua del Faro).

La "Legge fondamentale" appena menzionata non ambiva certamente a rappresentare quella "più energica e (...) più desiderabile delle Costituzioni" già promessa dallo stesso Ferdinando col proclama palermitano del 1° maggio 1815, proponendosi essenzialmente di regolare per l'avvenire pochi, ma indispensabili, meccanismi della vita costituzionale dello Stato, quali la successione dinastica, la fissazione nel monarca dell'origine delle leggi, dei decreti e di tutti gli atti emessi in suo nome dai funzionari pubblici preposti all'amministrazione e alla giurisdizione, l'istituzione di una struttura di governo al servizio dello stesso re imperniata su Segreterie di Stato a cui erano preposti Ministri con potere di controfirma (art. 215) e su di un Consiglio di Stato di nomina regia (anche se su proposta parlamentare: art. 223), di cui il Re avrebbe dovuto raccogliere un semplice "parere in tutti gli oggetti gravi di governo, segnatamente per dare o negar la sanzione alle leggi, per dichiarare la guerra, e per stipulare i trattati" (art. 226).

Ancora: al ripristino legittimista non potè considerarsi estranea la conclusione, il 16 febbraio 1818, del Concordato con Pio VII, con cui furono rispolverati i privilegi ecclesiastici aboliti nel Decennio francese allorché si era inteso sottrarre il Regno meridionale alla pressante invadenza papale (si ricordi che lo Stato della Chiesa considerava quello di Napoli suo vassallo).

3. Se, di necessità, si è costretti a trattare solo superficialmente anche tale periodo, ossia il cd. quinquennio ferdinando (1815-1819), occorre almeno ricordare le sue caratteristiche contraddittorie dovute sia alla forte continuità con il Decennio francese (talune clausole dello stesso [Trattato di Casa Lanza](#) avevano mirato, esse stesse, a consolidare certi acquis organizzativi del periodo murattiano e su questa linea ebbe a muoversi l'abile primo Ministro Luigi de' Medici), sia ad un grande immobilismo (tale persino da riuscire a riportare il bilancio in pareggio!). Si stima, del resto, che, all'origine dei successivi fatti rivoluzionari, più che qualche causa specifica, ci sia stato il diffuso scollamento tra le istituzioni di una monarchia sempre più autocentrica e consistenti ceti sociali. Ragione, questa, che, non percepita evidentemente dagli apparati amministrativi centrali e periferici, finì per inasprire lo scontento sia delle classi più benestanti, dove continuò a fiorire quella Carboneria "costituzionale" che era germogliata in funzione antimurattiana, sia di quelle più emarginate, dove sovente allignò la mala pianta del brigantaggio.

Ed è proprio da alcuni moti carbonari, esplosi come un fulmine a ciel sereno in una situazione sostanzialmente stagnante, che conviene ora prendere, più nel dettaglio, le mosse, distinguendo, altresì, nell'ambito del pur breve periodo che si andrà a considerare, tre fasi, ciascuna di durata grosso modo trimestrale.

La prima di tali fasi, nonostante il già ricordato subitaneo intervento di un testo costituzionale, presenta un carattere transitorio tra due differenti (e confliggenti) sistemi politici e giuridici. Essa

esordisce con la sollevazione, nella notte tra il 1° e il 2 luglio 1820, guidata dai militari borbonici Michele Morelli e Giuseppe Silvati, sostenuti dal curato di Nola Luigi Minichini e subito appoggiati dal generale Guglielmo Pepe, e termina con l'apertura, il 1° ottobre, del Parlamento formato tra agosto e settembre secondo le nuove regole costituzionali. Da quest'ultimo avvenimento, inizia una seconda fase, per così dire, di stabilizzazione costituzionale, che si conclude con l'adozione del testo definitivo della Costituzione, alla data di duecento anni fa qui commemorata. Dal 9 dicembre 1820, dunque, e nella quasi totale assenza del Re, partito "prontamente" per Lubiana il 14 dicembre 1820, decorre un'ultima fase che coincide col tentativo di messa a regime del sistema (il Parlamento lavora alle leggi attuative del testo costituzionale: la prima sessione fu chiusa il 28 febbraio 1821, risultando avervi fatto seguito soltanto una seconda ed ultima sessione inaugurata subito il 1° marzo successivo) e lo stato di guerra fino al già ricordato intervento austriaco (all'Austria lo stesso Parlamento napoletano aveva, peraltro, dichiarato guerra il 13 febbraio 1821) concertato tra le Potenze europee e re Ferdinando, il quale, malgrado l'impegno preso con il Parlamento, aveva nel frattempo rinnegato tutte le concessioni fatte.

4. *Con tutte le convulse fasi appena indicate, andò ad intrecciarsi, a volte tragicamente, la questione siciliana.*

Dopo un iniziale traccheggiamento, dovuto verosimilmente alla già accennata inclinazione (dovendo per forza scegliere) del re per [la Costituzione del 1812](#) e alle interferenze inglesi, il luogotenente regio nell'isola, Diego Naselli, si vide costretto, il 16 luglio, a proclamare la Costituzione varata a Napoli e a dar vita ad una Giunta di governo che costituì, tra l'altro, motivo per ritenere superfluo l'invio di rappresentanti siciliani al Parlamento nazionale.

Alla mossa del luogotenente si contrappose, però, la richiesta del ceto baronale, capeggiato da Giuseppe Alliata, principe di Villafranca, di ripristino della [Costituzione del 1812](#), sia perché la sua cancellazione era stata sempre vissuta come uno "scippo" ad opera della capitale napoletana, sia perché intesa, comunque, come "male minore" rispetto ad una Costituzione reputata pericolosamente iperdemocratica (anzi, lo stesso 16 luglio, il parlamento siciliano ne deliberò la formale rimessa in vigore). Il contrasto non si esauriva tuttavia nella sola scelta della Costituzione da adottare, ma attraversava anche territorialmente l'isola, con, su un fronte, Palermo e i suoi alleati, propugnatori dell'indipendenza dell'isola, e, sull'altro, le città orientali (Messina in testa) più acconce a restare sotto la supremazia napoletana.

Non solo: ma, su queste già drammatiche fratture, s'innestarono scontri e combattimenti tali da potersi discorrere in taluni frangenti di una vera e propria guerra civile. In questo quadro, fallì anche il tentativo della Giunta di costruire un'istanza unitaria per trattare con Napoli sul destino della Sicilia. Se un miglior successo sembrò arridere al piano di conciliazione proposto dal governo napoletano (anche perché intanto il generale Florestano Pepe era stato inviato nell'isola per sedare la rivolta), la convocazione, concordata il 22 settembre, di un parlamento che esprimesse chiaramente l'orientamento generale sul tema dell'indipendenza, andò anch'essa incontro a violente reazioni a Palermo. Vi seguirono le sanguinose giornate dal 26 al 30 settembre 1820 durante cui la repressione fu portata avanti dai soldati di Pepe e di altre città siciliane ostili a Palermo.

La resa completa si ebbe, però, solo l'11 ottobre, dopo che il 5 precedente, a Termini Imerese, tra il generale Pepe e Giovanni Luigi Moncada, Principe di Paternò, era intercorsa una Convenzione in cui si erano contemplate, tra le altre condizioni per un ritorno alla normalità, la formazione di due distinte rappresentanze nazionali (nella sostanza il ristabilimento di un separato regno siciliano) e la vigenza in Sicilia della [Costituzione del 1812](#).

Una tale soluzione era destinata ad essere sconfessata a Napoli dal Parlamento nazionale neoletto (con la delibera del 14 ottobre 1820) poiché ritenuta contraria "a' principj stabiliti nella Costituzione sotto l'art. 172, num. 3, 4 e 5; poiché tende ad indurre divisione nel regno delle Due Sicilie; che è altresì contrario a' trattati politici, a quali una sì fatta unità è appoggiata; ch'è contrario ugualmente al voto manifestato da una grandissima parte della Sicilia oltre il Faro, colla

spedizione de' suoi Deputati all'unico Parlamento nazionale; che in fine è contrario alla gloria del regno unito, alle sue convenzioni politiche ed all'onore delle armi nazionali”

Il generale Pietro Colletta, futuro ministro della guerra del Regno, subentrato a Pepe, reintegrò nel novembre successivo, con le armi, il dominio borbonico nell'isola: tuttavia, la cruenta soffocazione delle istanze indipendentistiche in Sicilia era stata opera, questa volta, di un governo costituzionale.

5. Venendo finalmente al testo della Costituzione, osserviamo, in primo luogo, come non debba esserne sopravvalutata la origine formalmente octroyée, non solo perché esso non fu né redatto, né ascrivibile nelle scelte di merito a precisi indirizzi di politica costituzionale del Monarca, che, infatti (come già premesso), si era visto costretto a regolarsi senza residui sul modello spagnolo, ma anche perché (come già accennato) il suo assetto definitivo fu il prodotto di prefigurati interventi del Parlamento del Regno. Quest'ultima circostanza, del resto, viene apertamente dichiarata nel decreto regio del 9 dicembre 1820 per cui “il parlamento del regno delle Due Sicilie ha decretato le modificazioni alla costituzione politica delle Spagne per adattarla alla monarchia delle Due Sicilie”. Né va trascurata la rigidità di un testo sottratto per l'avvenire alla sola volontà del Re, ma rimesso ad un apposito e complesso procedimento di revisione parlamentare (artt. 362-371).

Non possono, infine, passarsi nell'occasione sotto silenzio alcune disposizioni finali della Costituzione, quali l'art. 359, che aveva anticipato come, tra i compiti da esercitarsi dal Parlamento nelle sue prime sessioni, avrebbe dovuto esserci un peculiare controllo di costituzionalità da attuarsi prendendo “in esame le particolari infrazioni della costituzione, delle quali fosse stato informato, onde porvi l'opportuno rimedio, e rendere effettiva la responsabilità de' contravventori”; o, ancora, l'art. 360, secondo cui ogni cittadino del regno delle Due Sicilie avrebbe avuto il “diritto di reclamare innanzi al parlamento e presso al re l'osservanza della costituzione”.

Prima di addentrarci in altri dettagli tecnici, riteniamo particolarmente eloquente del pensiero nutrito dai parlamentari stessi sul testo costituzionale quanto affermato, rivolgendosi al Re, nel discorso di apertura dell'assemblea rappresentativa, adunatasi per la prima volta nell'ex convento di San Sebastiano, dal suo presidente, Matteo Angelo Galdi, già protagonista della rivoluzione del 1799.

“Signore, questa costituzione è figlia di lunga esperienza, e di quel che meglio dettarono i pubblicisti d'Europa dalla metà del passato secolo finora. Ella sembra aver colto il vero punto di riposo e di contatto fra i diritti dei popoli e le prerogative dei monarchi. Ella ha saputo distribuire ai figli l'avuta eredità, lasciando al padre una ragionevole latitudine nelle sue disposizioni, è lontana da tutti gli estremi viziosi che lasciano sempre nell'incertezza le sorti delle nazioni. Questa costituzione procede e s'innalza con una maestosa piramide, ne formano l'ampia e solida base la dichiarazione dei dritti e doveri dei cittadini; prosegue, nelle ben calcolate elezioni, assicurando una scelta di rappresentanti nazionali, cui presiede sempre la religione, assiste al più ch'è possibile il voto universale, si allontanano i germi di corruzione, si apre la strada al merito, che si fa passare al vaglio di molteplici e severi esperimenti. Questa Costituzione estesa definisce e circoscrive i limiti del potere legislativo, quindi insensibilmente lo avvicina all'esecutivo per mezzo del Consiglio di Stato e dell'Alta corte di giustizia e pianta alla sommità dell'edificio il Monarca in tutta la sua grandezza circondato dai suoi ministri e da tutto lo splendore e la forza del potere esecutivo: tutto è ordine e simmetria, tutto solidamente costruito; non resta luogo di aggiungere né di togliere una pietra angolare del grande edificio senza deturparlo o farlo cadere in rovina”.

6. Al di là, peraltro, di retoriche geometrie, la Costituzione sembrava esibire una forte ispirazione filoparlamentare nel quadro di una Monarchia costituzionale all'insegna del principio espresso nell'art. 3 per cui “La sovranità risiede essenzialmente nella nazione: e perciò a questa appartiene il diritto esclusivo di stabilir le sue leggi fondamentali”. Tale sovranità appariva incardinata in un Parlamento monocamerale (art. 26), che rinveniva il suo originale nella [Costituzione francese del 1791](#), e precedeva, anche topograficamente nel testo costituzionale, il Re, di cui ci si preoccupava,

come nel suo omologo gaditano, di determinare minuziosamente attribuzioni e limiti (artt. 164 e 165). Che si trattasse, tuttavia, non solo nella realtà della politica, ma anche nello stesso testo costituzionale, di un regime ancora a sovranità indecisa emergeva dal fatto che il Re, pur derivando i suoi poteri dalla Costituzione, continuava a trarre legittimazione e preminenza di ruolo dalla “Grazia di Dio”.

Insomma, il regime costituzionale che ne derivava s’inseriva a pieno titolo nella transizione tra assolutismo monarchico e parlamentarismo monista, la cui successiva definizione fu affidata sovente al reale dislocarsi dei rapporti di forza (eccezionale sembra in tal senso l’evoluzione “morbida” del regime statutario sabauda) a favore del polo parlamentare con lo svuotamento o addirittura la totale eclissi della Corona.

Non fece in tempo, però, ad avere tale sviluppo la situazione qui considerata, in cui si realizzò, invece, uno dei colpi di coda propri di un periodo in cui le clausole sottoscritte a Vienna conferivano, (particolarmente all’Austria di Metternich), legittimazione internazionale per ingerirsi nelle politiche dei piccoli Stati, cui restava inibito proporre o riproporre applicazioni del liberalismo rivoluzionario che aveva già sconvolto l’Europa.

Tuttavia, se è impervio ragionare di un’applicazione matura di una Costituzione, che non fece a tempo a dispiegare tutte le sue potenzialità, non mancano alcuni episodi idonei ad illuminarne la portata.

Intanto, uno speciale rilievo ebbe la nomina, già il 9 luglio, di una Giunta incaricata di provvedere a “tutti gli atti preparatori alla convocazione del Parlamento”, ma che, in certo modo, anticipava nella sostanza l’esercizio di un ruolo di controllo che avrebbe poi trasferito, il 2 ottobre, al parlamento neoletto (la Giunta, composta di 15 membri, aveva, in particolare, “l’ufficio di assistere, come organo consultivo, il governo, in tutti gli atti, fino alla istallazione del Parlamento”). Per altro verso, la Giunta andava ad affiancarsi al Gabinetto vero e proprio che, nell’occasione, per una sua parte, venne rinnovato tenendosi anche conto dei desiderata degli insorti ancora accampati in armi.

L’adesione (più o meno sincera) del Re al nuovo regime si poté poi soprattutto cogliere nella pronta convocazione del Parlamento (il 22 luglio), che, infatti, già nell’ottobre successivo, mise mano alle riforme ritenute più urgenti per cancellare la struttura dispotica del precedente regime.

Ancora successivamente, peraltro, questa buona (reale o apparente) disposizione verso il Parlamento non mancò di ingenerare un clima di fiducia, ritenendosi da alcuni il Re addirittura un “concittadino” intento a provvedere alla felicità del Regno: ciò che andò incontro ad un’amara smentita a seguito della già ricordata ritrattazione a Lubiana, anche perché, per tale dislocazione all’estero, il Re, lo stesso giorno di dicembre in cui aveva promulgato la Costituzione qui ricordata, aveva ottenuto fiduciarmente l’autorizzazione dello stesso Parlamento.

7. *Volendo ora fornire qualche maggior dettaglio sulla fisionomia del Parlamento, va ancora ricordato come, nonostante la cattiva stampa acquisita durante la Rivoluzione, ne fosse stata accolta una struttura monocamerale inidonea a riflettere con effetti costituzionalmente rilevanti la perdurante differenziazione in classi della società (una diversa soluzione sarà, invece, nuovamente praticata nella [Costituzione dell’11 febbraio 1848](#), che tornerà a contemplare, giusta il suo art. 4, accanto ad una Camera dei Deputati, una Camera dei Pari). Più in generale, del resto, alla nobiltà, anche di antiche origini, la Costituzione in esame non faceva alcun cenno, riservando, però, una distesa attenzione, oltre che, naturalmente, alla figura del Re (la cui la persona era definita dall’art. 161 “sacra ed inviolabile, e non soggetta a responsabilità”), all’erede al Trono (il duca di Calabria, figlio primogenito del Re: Capitolo IV), alla Corona (sua vacanza: art. 155; abdicazione: artt. 155; 165, II, XIII; reggenza: 124, IV e Capitolo III; 209; e successione: artt. 124, III e Capitolo II), nonché alla Famiglia reale, comprensiva dei Principi e delle Principesse reali (Capitolo IV).*

Circa la costituzione dell’assemblea parlamentare, valeva un complesso sistema elettorale basato (art. 31) sull’elezione progressiva di assemblee di parrocchia, di circondario elettorale e di provincia, che avrebbero eletto, ciascuna, alcuni grandi elettori destinati a comporre l’assemblea di livello superiore (art. 73): alle assemblee di provincia sarebbe spettato, infine, di eleggere i deputati,

conferendo loro ampi poteri per esercitare il mandato e obbligandosi in anticipo a rispettare le decisioni degli eletti purché adottate “in conformità della costituzione politica del regno delle Due Sicilie” (art. 100).

L’elettorato attivo era attribuito al primo livello elettorale a tutti i cittadini domiciliati e residenti, compresi gli ecclesiastici secolari (art. 33); mentre quello passivo richiedeva il compimento del venticinquesimo anno di età e veniva ad assumere carattere censitario al livello elettorale previsto per l’elezione dei deputati (art. 85). Un sistema, dunque, di cui, per tale via, si scorgeva il reale volto, dando soprattutto voce alle classi borghesi agraria e mercantile che aveva sempre sofferto dell’accentramento della vita politica nella capitale partenopea e recriminato per l’accanimento fiscale sulla proprietà terriera.

In proposito, va sottolineato come, tra le riforme messe urgentemente in cantiere dal Parlamento nel suo breve periodo di esistenza, ci fu quella di una legislazione di forte impulso al “governo interiore delle provincie e de’ comuni”, a cui, peraltro, la Costituzione dedicava numerose e dettagliate disposizioni (Titolo VI).

8. *Il Parlamento, eletto per la durata di appena un biennio (art. 101), era insuscettibile di essere sospeso o sciolto dal Monarca (art. 165, I), presentandosi, inoltre, capace di autoregolarsi (artt. 111 e 120), laddove i suoi componenti godevano dell’insindacabilità e di una relativa immunità giurisdizionale (art. 121). Sempre dal punto di vista organizzativo, in base al regolamento interno approvato già il giorno successivo al suo insediamento, l’assemblea formò al suo interno nove commissioni con funzioni istruttorie (I. Legislazione; II. Guerra, marina e affari esteri; III. Milizie provinciali, gendarmeria e pubblica sicurezza; IV. Finanze; V. Commercio, agricoltura, arti e industria; VI. Istruzione pubblica; VII. Esame e tutela della Costituzione; VIII. Amministrazione provinciale e comunale; IX. Governo interno).*

Sotto l’aspetto funzionale, nel Parlamento erano state convogliate competenze a legiferare su materie attribuite nello Stato assoluto alla prerogativa regia quali l’imposizione fiscale, la moneta, la guerra e le relazioni esterne. Ma, tra le altre competenze nominativamente riconosciute al Parlamento, mette qui soprattutto conto di ricordare quella di “proteggere la libertà di stampa” (art. 124, XXIV) in quanto significativamente, proprio di tale argomento, secondo una linea di politica costituzionale destinata a perpetuarsi, ebbe ad occuparsi il Parlamento neoeletto nelle sessioni dell’ottobre 1820 nell’intento di fornire del necessario supporto l’impianto liberale del regime (anche un Diario recante i resoconti delle sedute parlamentari venne pubblicato dalla Stamperia reale). Questa vicenda venne però a complicarsi, dato che, in tale occasione, venne affacciata la proposta di introdurre anche la libertà religiosa: ciò che avrebbe peraltro richiesto la modifica di una Costituzione che non solo mostrava in più parti (Preambolo, artt. 12, 46, 56, 66, 79, 110, 166, 202, 353) di considerare la religione cattolica come la religione di Stato, ma proibiva esplicitamente che ne fosse praticata qualche altra diversa (art. 12).

Tra le altre poche materie di cui il Parlamento ebbe il tempo di occuparsi, quella, già menzionata, della riforma dell’articolazione territoriale assunse un particolare rilievo, intendendosi, anche così, archiviare la precedente politica centralistica e dispotica, grazie alla sostituzione con nuove deputazioni provinciali dotate di ampia autonomia amministrativa i vecchi consigli provinciali e i consigli distrettuali su cui era imperniato il sistema degli Intendenti, a loro volta, longa manus del Ministero dell’interno.

Quanto al procedimento legislativo, si trattava di materia dettagliatamente disciplinata (artt. da 125 a 149), prevedendosi al suo termine la sanzione regia, che poteva essere motivatamente rifiutata (art. 137) e superata eventualmente soltanto al termine di un lungo e defatigante rimbalzo di testi tra il Re e l’assemblea (Capitolo VIII).

9. *Avendo già dedicato anche al Governo qualche cenno, può ora più semplicemente aggiungersi che i Ministri andavano a comporre il plesso del potere esecutivo la cui titolarità era attribuita al Re secondo quella divisione dei poteri che caratterizzò (o avrebbe dovuto caratterizzare il modello del)*

la monarchia costituzionale pura. Ai ministri era affidato un ramo dell'amministrazione (art. 217), il cui sostentamento era in carico (art. 328) al ministro delle finanze, che avrebbe presentato al Parlamento il piano delle spese e delle contribuzioni necessarie a farvi fronte nel quadro di un complesso sistema contabile e di bilancio che non mette conto qui di dettagliare, se non per registrarne la vocazione alla corretta gestione del danaro pubblico e l'esigenza di evitare rischiose sovrapposizioni tra la funzione di erogare e quella di spendere.

Ai Ministri, sebbene nominati dal re a suo piacimento e non soggetti pertanto a qualche controllo politico da parte del Parlamento, sarebbe stato, inoltre, possibile opporre, secondo una procedura giudiziaria davanti alla Corte suprema di giustizia, una responsabilità (artt. 216, 217 e 218), quando avessero autorizzato ordini contro la costituzione o contro le leggi, senza poter invocare a loro scriminante l'ordine reale.

10. Corrispondendo, come accennato, in pieno al paradigma della Monarchia costituzionale, la Costituzione in parola ebbe anche a cuore l'organizzazione puntuale del potere giudiziario (di cui non è possibile dare conto in questa sede: tutto il Titolo V), e, ciò che maggiormente rileva, le relative garanzie, nonché quelle dei giudicandi.

Sotto il primo profilo, ai magistrati, nominati dal Re su proposta del Consiglio di Stato, era attribuito il massimo di autonomia, riservando solo ad essi la funzione giurisdizionale e vietando ogni ingerenza esterna (artt. 232 e 233). A ciò si aggiungeva un complesso regime di responsabilità e la garanzia che i giudici che non sarebbero stati "destituiti dai loro impieghi, sien questi a tempo o perpetui, se non per motivo legalmente provato e giudicato" "né (...) sospesi dalle loro funzioni se non per accusa legalmente intentata" (art. 247).

Sotto il secondo, non sembra difficile rinvenire il principio del giudice naturale e il divieto di giudici straordinari nell'art. 237, secondo cui "Niun cittadino del regno delle Due Sicilie potrà essere giudicato in causa civile o criminale da alcuna particolare commissione: ma dovrà esserlo dal tribunale competente che siasi anticipatamente fissato dalla legge".

Ad una Suprema Corte di giustizia apparteneva di giudicare (art. 250), oltre a quanto già detto a proposito dei ministri, una nutrita serie di questioni che ne facevano, di volta in volta un Tribunale dei conflitti, una Cassazione, un giudice degli altri magistrati compresi i suoi stessi componenti (in quest'ultimo caso in formazione integrata) e un promotore di référé legislativi, passando attraverso la mediazione del Re.

A quest'ultimo, nel cui nome la giustizia era amministrata, spettava, dal suo canto, di "Procurare che in tutto il regno si amministri la pronta ed esatta giustizia" (art. 164, II).

11. Avviandoci alla fine di queste note, l'attenzione va richiamata ora sulla straordinaria caratterizzazione libertaria della Costituzione in esame in un'epoca di forte riflusso rispetto alle ideologie liberali che avevano trionfato nella Rivoluzione per diffondersi nel resto d'Europa.

Sorprende pertanto il giudizio proferito, per vero, sul complesso della vicenda qui considerata, per cui la rivoluzione sarebbe nata già vecchia, rappresentando "lo strascico e la chiusura del periodo murattiano": ciò che non appare condivisibile neanche arrendendosi al puro livello istituzionale, se si pensa che la monarchia costituzionale messa in atto nel 1820 a Napoli fu la prima di questo tipo affacciatasi in Italia dopo il Congresso di Vienna (e ciò per il fatto che, a differenza di altre coeve ed analoghe vicende, pur aspirandosi a dare concretezza agli ideali tante volte repressi di libertà ed eguaglianza, si trattò, a Napoli, più di costituzionalizzare che non di abbattere la monarchia borbonica, e dove, dopo gli esordi militari, tutto si era svolto senza alcun spargimento di sangue e persino con manifestazioni di giubilo popolare).

Comunque sia, pur non trovando posto nel testo costituzionale un catalogo organizzato di diritti si considerino, tra l'altro, sul piano della libertà personale, il divieto posto al Re di "privare alcuno della sua libertà, né imporgli da per se stesso alcuna pena", e, qualora a ciò fosse obbligato per il bene e la sicurezza dello Stato, la previsione che egli "fra lo spazio di quarantotto ore debba mettere tal persona a disposizione del tribunale o del giudice competente" (art. 165, XI); su quello del diritto

di difesa quanto prescritto dall'art. 273, per cui "Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potrà essere imprigionato senza che preceda un informo sommario del fatto per lo quale meriti di essere punito con pena corporale, e senza che gli si notificchi all'atto istesso dell'arresto, un mandato per iscritto del giudice"; e su quello, ancora, della libertà di manifestazione del pensiero (di cui s'è già trattato), l'affermazione (art. 358) che "Ogni nazionale del regno delle Due Sicilie ha libertà di scrivere, imprimere e pubblicare le sue idee senz'aver bisogno di licenza, revisione o approvazione anteriore, ma sotto la responsabilità che le leggi determineranno".

Con la libertà personale, andava di conserva la proprietà: entrambe riguardate come situazioni individuali da proteggere addirittura a livello di principi preliminari (art. 4) e per la cui tutela lo stesso re prendeva un impegno solenne nel suo giuramento.

Da quanto in precedenza esposto, è ancora possibile desumere la latitudine dei diritti politici dei cittadini del Regno (elettorato attivo e passivo) con riferimento non solo al Parlamento nazionale ma anche alle rappresentanze locali (artt. 295 e 314). Mentre, alla base, la stessa condizione di cittadino (nazionale) otteneva nella Costituzione il più ampio e diffuso riconoscimento.

Una forte tensione sociale poteva individuarsi, poi, nell'organizzazione a livello costituzionale della pubblica istruzione, tanto che "In ogni comune del regno" avrebbero dovuto istituirsi "scuole elementari per i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso" dove questi avrebbero appreso "a leggere, scrivere e conteggiare, non che il catechismo de' doveri religiosi e civili, secondo i principii della religione cattolica" (art. 353). Recitava, inoltre, l'art. 355: "Il piano generale d'insegnamento sarà uniforme in tutto il regno. In tutte le università e stabilimenti di pubblica istruzione, dove s'insegnano le scienze politiche ed ecclesiastiche, si darà il primo luogo allo spiegamento della costituzione politica"!

Circa i doveri, essi risultavano posti in capo ai consociati senza eccezioni e privilegi (art. 326, per l'imposizione fiscale, e artt. 9 e 348 per il servizio militare in tempo di guerra e di pace). Incombeva, del pari, indistintamente ad ogni cittadino di "esser fedele alla costituzione, di ubbidire alle leggi, e di rispettare le autorità costituite (art. 7), tenendo, però soprattutto a mente che "L'amor della patria è uno de' principali doveri di tutti i nazionali del regno delle Due Sicilie, e parimenti l'esser giusti e benefici" (art. 6).

12. La fine prematura e repentina dell'esperienza costituzionale qui rievocata rende sommamente difficile immaginarne i potenziali sviluppi, ma è almeno possibile riconoscere come, a dispetto della sua brevità, vi vennero al pettine moltissimi dei nodi irrisolti delle precedenti vicende costituzionali, almeno a far data dal regno di Carlo III: dalla collocazione internazionale di Napoli e della Sicilia al rapporto dello Stato borbonico con il resto d'Italia e al suo incipiente Risorgimento, dalle relazioni tra la terraferma e l'isola siciliana a quelle tra la capitale e tutte le periferie del Regno, dal ruolo politico delle vecchie classi nobiliari a quello rivendicato dalla borghesia, dal tradizionale ruolo subalterno dello Stato borbonico rispetto al Papato alle istanze di laicità e di libertà religiosa importate dai Francesi, dalle aspirazioni libertarie e costituzionali della Carboneria agli schemi mentali d'ordine e centralistici degli ancor fiorenti cenacoli murattiani.

A sua volta, parecchia di questa problematica sarà lasciata in eredità (mai perfettamente risolta) ai regimi politici successivi, compreso quello instaurato con l'annessione al Piemonte sabauda e la confluenza nel Regno d'Italia nel 1861.

Anche il ricordo di una straordinaria esperienza democratica si fisserà nella mente delle generazioni successive diventando talvolta la sua [Costituzione](#), sulla scia di quella di [Cadice](#), un modello ideale da perseguire.

Un'insurrezione antiborbonica di Filadelfi nel Cilento nella notte tra il 27 ed il 28 giugno venne repressa nel sangue dall'esercito e dalla gendarmeria inviati da Francesco I: tra le rivendicazioni dei rivoltosi c'era, appunto, il ripristino della [Costituzione del Regno delle due Sicilie del 9 dicembre 1820](#).